



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRANI

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Francesca Pastore, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6994 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: rapporti bancari - ripetizione dell'indebito

TRA

in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Matera, giusta procura in atti-----attori

E

, rappresentata e difesa dal Prof.Av. , giusta procura in atti-----convenuta

CONCLUSIONI

Come da verbali in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in avanti, la società), unitamente a chiedevano accertarsi le nullità inerenti al conto corrente n.1157 intrattenuto dal 1984 presso la Banca Carime s.p.a. e, previo ricalcolo del saldo del conto alla luce delle lamentate nullità, di condannare la convenuta banca alla ripetizione dell'indebito e al risarcimento dei danni.

In particolare, gli attori contestavano l'applicazione di tassi d'interesse superiori a quelli legali, senza che vi fosse pattuizione, la capitalizzazione trimestrale degli interessi con



violazione del divieto di anatocismo, l'applicazione della commissione di massimo scoperto non pattuita e comunque illegittima, l'applicazione di spese non pattuite e il superamento della soglia ex l.108/1996 dei tassi applicati dalla banca.

Inoltre, gli attori chiedevano anche dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento del 12.3.2012 (stipulato dalla società) e dell'1.7.2009 (stipulato dai in prima persona) e, di conseguenza, di condannare la banca alla restituzione delle somme incassate per interessi e spese, nonché di *"dichiarare l'obbligo esclusivo degli odierni attori alla restituzione in favore della banca convenuta del solo capitale erogato"*.

Tali ultime domande si fondavano sull'affermazione che i prestiti in questione erano stati richiesti alla banca solo ed esclusivamente per coprire le esposizioni a debito risultanti sul conto corrente a quelle date e che per questa ragione essi dovevano ritenersi nulli, perché in realtà le esposizioni debitorie che si andavano a ripianare erano il risultato delle dedotte nullità inerenti al conto corrente ed erano, quindi, non effettivamente esistenti né dovute.

La Banca, costituitasi tempestivamente, contestava ogni domanda, invocando la legittimità delle operazioni compiute, la mancanza di prova delle allegazioni attoree, anche quanto al risarcimento dei danni; in ogni caso essa eccepeva la prescrizione del diritto alla ripetizione.

La causa era istruita con c.t.u. contabile, che era altresì integrata all'esito del rilievo della mancanza dell'estratto conto del primo trimestre del 1999 e della osservazione critica degli attori sull'operato del c.t.u., che aveva ricondotto gli interessi a credito del correntista alla misura legale.

Quindi, la causa era riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.

2. Il Tribunale osserva che, quanto al conto corrente, sono versati in atti estratti conto e scalari dall'1.1.1985 al 31.12.2014; v'è però una lacuna documentale inerente al primo trimestre dell'anno 1999, per il quale non vi sono né estratti conto né scalari, mentre per il periodo dal 2.2.2007 al 28.2.2007 sono in atti solo gli



scalari.

Non v'è produzione del contratto di conto corrente relativo all'origine del rapporto di conto corrente, mentre vi sono i contratti che dal 13.12.2007 sino al 16.9.2013 hanno regolato le aperture di credito sul medesimo conto corrente. È comunque incontestato che il rapporto contrattuale abbia avuto svolgimento fra le parti e la sua esistenza già alla data del 30.9.1984 (v. primo estratto conto utile) è documentata dagli estratti conto su carta intestata alla banca.

Quanto ai contratti di finanziamento, essi sono versati in atti, unitamente al piano di ammortamento e, come detto, l'uno è in capo alla società e l'altro personalmente in capo a Gennaro e Domenico Russo.

Fermo il dato documentale come sopra descritto, circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, in ossequio alle norme in tema di sinteticità della motivazione delle sentenze non deve il Tribunale -sui temi trattati dalle parti in ordine ai profili generali delle problematiche - altro che affermare di volersi richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.

Del pari, deve farsi richiamo alla motivazione della sentenza Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n.24418, quanto all'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione annuale in sostituzione della capitalizzazione trimestrale illegittimamente pattuita quanto agli interessi debitori: la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita per i soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli



interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, non può comportare l'applicazione del criterio annuale per gli interessi debitori, poiché ciò sarebbe in rinnovato contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ.

Sempre alla medesima pronuncia deve farsi riferimento quanto alla questione della prescrizione, dovendosi perciò distinguere tra le rimesse cd. solutorie (costituenti pagamento e dalle quali decorre il decennio) e quelle ripristinatorie del fido concesso (non costituenti pagamento e dalle quali, perciò, non decorre la prescrizione) per cui se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Deve precisarsi, poi, che il mero affermato adeguamento alla delibera CICR del 2000 non muta le cose, posto che doveva esserci una pattuizione nuova in tal senso tra le parti, quivi inesistente, e considerato che con sentenza n.425/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art.25, co.3, del d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, cioè di quella norma sulla quale si fondava il meccanismo di "adeguamento" delle precedenti clausole nulle, di cui all'art.7, del. CICR 9.2.2000.

Deve altresì aggiungersi che, quanto alla *vexata quaestio* della mancata contestazione degli estratti conto che l'opposta sostiene di avere inviato nel corso del rapporto bancario, la mancata contestazione ed impugnazione nei termini di cui all'art. 1832 c.c. non ha valore di implicita accettazione della capitalizzazione trimestrale anatocistica né di saggi d'interesse, spese etc. che non



risultino pattuiti: essa ha un valore con riferimento ad errori di computo e scritturazione, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (v. Cass. nn.11749/06, 10376/06 e 10185/94).

Il Tribunale deve poi osservare che la misura del tasso d'interesse a debito del correntista applicato dalla banca necessita della forma scritta ex art.1284, co.3, c.c. (oltre che ex art. 117 Testo Unico Bancario, che richiede la forma scritta per i contratti bancari, salvo eccezioni individuate dal Cicer).

In ragione delle valutazioni in diritto sopra esplicate, quindi, è stato chiesto al consulente dapprima di ricalcolare il saldo ricostruendo il rapporto nel suo svolgimento applicando il tasso legale volta per volta vigente fino alla nuova pattuizione scritta dei saggi, depurando dalla capitalizzazione trimestrale e verificando le rimesse solutorie e ripristinatorie, alla luce degli affidamenti, ai fini della eccepita prescrizione.

È stato altresì chiesto al c.t.u., per le ragioni che meglio saranno esplicate innanzi, di depurare dalle voci contabilizzate per la commissione di massimo scoperto e le spese non pattuite, dall'applicazione del ius variandi della banca finché non pattuito, nonché di verificare l'eventuale superamento della soglia ex l.108/1996 per i nuovi contratti intercorsi dal 2007.

Quindi, evidenziatasi la lacuna documentale sugli estratti conto e scalari di cui sopra, si è chiesto in seconda battuta al c.t.u. di effettuare una ipotesi di ricalcolo partendo dal saldo iniziale del primo estratto conto utile dopo la lacuna documentale; inoltre, si è data indicazione al c.t.u. di tenere fermi gli interessi attivi nella misura percentuale concretamente applicata dalla banca in ragione del fatto che quest'ultima non ha affatto sollevato questioni sulla misura degli interessi attivi (e, d'altronde, deve sul punto richiamarsi Cass.n. 31187/2018).



Orbene, a fronte delle reiterate doglianze della difesa degli attori sulla scelta di ricostruire il rapporto dalla data dell'1.1.1999, il Tribunale deve osservare che l'operazione di "raccordo" suggerita dagli attori non ha fondamento logico, matematico e giuridico, poiché il giudicante non può che tenere conto nel dare le indicazioni operative al consulente dell'onere probatorio ricadente sugli attori in ripetizione e della necessità a tali fini di ripercorrere il rapporto di conto corrente facendo applicazione dei criteri rispondenti alle accertate nullità (di cui s'è detto), con metodo scientifico matematicamente accreditabile.

Difatti, la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (in tal senso, v. Cass.n. 37800/2022).

Né è a dirsi che nel caso di specie sia stata offerta *aliunde* la prova dell'andamento del conto in quell'arco temporale (es. con contabili bancarie, scritture contabili etc.).

Quanto agli altri profili, v'è da dire che nessuna prova della pattuizione sul *ius variandi* è stata data dalla banca sino alla nuova pattuizione del 2007, sicché correttamente il c.t.u. ne ha tenuto conto solo da quella data in poi (con criterio non oggetto di contestazione da parte dei c.t.p.).

Il Tribunale deve osservare anche che la commissione di massimo scoperto non risulta pattuita fino alla data del 13.12.2007 e quindi certamente essa non è dovuta sino ad allora; inoltre, quella



successivamente pattuita è comunque indeterminata essendo indicata una mera misura percentuale senza indicazione dettagliata e chiara sulle modalità di calcolo di questa percentuale (su quale esposizione, in quale periodo, per quanto tempo). Come tale essa non è dovuta perché la clausola ha oggetto indeterminato ex artt. 1418 e 1346 c.c.

Infine, quanto al profilo dell'usura, va detto che il rapporto è iniziato nel 1984 allorché non era vigente la l.108/1996, sicché ogni questione sul punto si sarebbe tradotta al più in un fenomeno di cd. usura sopravvenuta che, come affermato dalle SS.UU.n.24675/2017, non avrebbe in diritto rilievo alcuno attesa la non retroattività della legge e la necessità di comparare grandezze omogenee, per cui non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

È stata poi verificata ed esclusa dal c.t.u., previo raffronto dei tassi convenzionali con le soglie poi introdotte, l'usura quanto ai tassi pattuiti dal 2007 in poi.

Visto tutto quanto sinora detto, il Tribunale reputa che l'ipotesi di ricalcolo corrispondente alle predette ragioni giuridiche sia quella di cui a pag.20 della relazione integrativa (seconda ipotesi di calcolo, senza c.m.s.), che tiene conto di tutto quanto sopra statuito e fa applicazione della prescrizione secondo i criteri di cui alle SS.UU.24418/2010.

3. Quanto al tema della prescrizione e del concreto criterio applicativo adoperato dal consulente, sul quale la difesa si sofferma reiteratamente in sede conclusionale invocando una rimessione sul ruolo per espletare nuova c.t.u., il Tribunale ritiene che non sia condivisibile la logica "operativa" suggerita



dalla difesa attorea per cui il c.t.u. avrebbe dovuto dapprima depurare dalla capitalizzazione e, solo dopo, verificare le rimesse e la loro natura.

Gli attori invocano a tale riguardo in sede conclusionale due precedenti della Suprema Corte (Cass.n 9141/2020 e n. 3858/2021) che affermano che per verificare se un versamento effettuato dal correntista abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria *"occorra, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento"*. Aggiunge la Corte in quella sede che *"l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione"*. Il Tribunale, però, deve osservare che le sopra esposte affermazioni, non affrontano apertamente le correlate problematiche interpretative alla luce del dettato dell'art.1422 c.c.

Questa norma, infatti, dispone che l'azione per l'accertamento della nullità è imprescrittibile salvi gli effetti, però, della prescrizione dell'azione di ripetizione. Quindi, l'azione di nullità è imprescrittibile, non invece quella di ripetizione dell'indebito ad essa conseguente; e ciò per evidenti ragioni di tutela della stabilità dei rapporti economici e dei traffici commerciali.

Orbene, posto che il ricalcolo che viene richiesto al consulente è volto a dare applicazione in concreto alla dichiarazione di nullità al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per ciò che si è pagato in ragione delle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dall'anatocismo e verificare poi cosa era pagamento e cosa no significa operare un'inversione di principio e porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione, privando di significato l'inciso dell'art.1422 c.c. che fa espressamente salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di



ripetizione.

Il Tribunale, poi, reputa che quest'applicazione concreta della normativa discenda dal noto pronunciamento delle Sezioni Unite (n.24418/2010), che ancora oggi costituisce la guida per l'interprete in questa materia: la logica che muoveva la Suprema Corte nel suo maggiore consesso era, tra l'altro, di individuare la natura della rimessa e, solo dopo questa verifica, valutare la necessità e il perimetro della depurazione dalle nullità.

Infatti, al punto 3.2 della pronuncia si legge che *"Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Nè tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicché questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest'ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dai la data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella de pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. [7651](#))"*.

Peraltro a questo approdo le Sezioni Unite arrivavano facendo applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale che distingueva fra la natura delle rimesse in tema di effetti della revocatoria fallimentare sulle rimesse in conto corrente (v. ex plurimis Cass.n.23107/2007, che tra l'altro richiama e sviluppa Cass.n.5269/1998): essa ha sempre affermato e precisato che *"la natura solutoria ovvero ripristinatoria della disponibilità deve essere individuata con riferimento alla situazione del conto al momento in cui è effettuato il versamento, anziché ex post, in relazione alla mancata riutilizzazione dell'apertura di credito; e*



che è la soglia di disponibilità, ragguagliata al limite del fido che determina, di regola, il carattere integratorio o solutorio del singolo versamento (cfr., ex plurimis, sent. [5413/1982](#), [58197/1987](#), [2744/1994](#), [10848/1996](#))".

Non solo: pare al Tribunale che le Sezioni Unite abbiano dato particolare rilievo anche al profilo soggettivo insito nella condotta di chi versa i soldi sul conto, cioè al se il correntista nel fare il versamento avesse inteso farlo per effettuare uno spostamento patrimoniale in favore della banca o per ripristinare la soglia di affidamento e godere maggiormente della sua facoltà di riesperdere la misura dell'affidamento (v. pagg. 11 e 13 della sentenza delle Sezioni Unite), poiché solo nel primo caso il versamento del correntista ha lo "scopo e l'effetto" di soddisfare la pretesa della banca di vedersi restituire somme date a mutuo.

Questo argomento si fonda evidentemente sulla stessa ratio dell'indebito oggettivo, volto a dare tutela a colui che versa soldi nella convinzione di dover estinguere un debito (il cennato profilo soggettivo) che in realtà non c'è, esprimendo così il legislatore la non meritevolezza della condotta di chi quel pagamento ha ricevuto pur in assenza di causa obbligatoria giustificatrice e la tutelabilità, entro dati limiti, della posizione di colui che quel pagamento ha eseguito e vuole tornare in possesso del suo denaro.

Ciò posto, quindi, la valutazione dello scopo e dell'effetto del versamento non può che essere svolta considerando la situazione del momento in cui le parti del rapporto hanno operato, perché se così non fosse non potrebbe nemmeno concettualmente individuarsi una ripetizione d'indebito, la quale presuppone una volontà fondata su una non corretta convinzione del pagante. Vale a dire che il mero fatto che quello spostamento patrimoniale in favore della banca sia avvenuto anche in forza di un titolo nullo non muta il momento in cui realizza l'indebito e non può ragionevolmente procrastinarlo alla successiva (solo eventuale) pronuncia dichiarativa di nullità, laddove peraltro ciò introdurrebbe un meccanismo di assoluta incertezza *sine die* dei rapporti obbligatori e commerciali, poiché



astrattamente colui che ha ricevuto il pagamento rimarrebbe esposto sempre alla possibilità di restituzione in virtù della imprescrittibilità dell'azione di nullità.

Per queste ragioni il Tribunale reputa che debba essere tenuto fermo nel caso di specie il ricalcolo svolto dal consulente come descritto.

In definitiva, la banca deve perciò restituire alla società, quale unica intestataria del conto, la somma di **€ 52.253,29** oltre interessi legali (computati in base all'art.1284, comma 1, c.c., non essendo applicabile ratione temporis il nuovo quarto comma) dalla domanda.

4. Quanto ai due contratti di finanziamento, quello dell'1.7.2009 sottoscritto dai Russo in prima persona e quello del 12.3.2012 sottoscritto per la società, la domanda va rigettata.

La tesi attorea verte sull'assunto che i finanziamenti siano stati chiesti e ottenuti alla medesima banca presso la quale si svolgeva il rapporto di conto corrente al sol fine di coprire esposizioni debitorie che erano alimentate dalle nullità di cui s'è detto e, come tali, inesistenti. Da ciò deriverebbe la nullità dei finanziamenti.

In via prudenziale è stato richiesto al c.t.u. di verificare se al momento dei finanziamenti l'esposizione debitoria sul conto corrente fosse sovrapponibile numericamente alla somma mutuata, volendosi almeno accertare se l'allegazione in fatto degli attori circa l'essere state mutate somme corrispondenti all'esposizione debitoria del conto corrispondesse a realtà.

Va detto in primo luogo che tale approssimativa corrispondenza numerica è stata individuata solo con riferimento al finanziamento del 12.3.2012.

In ogni caso, poi, va osservato la richiesta della difesa attorea di verificare se alla data del finanziamento vi fosse una esposizione debitoria all'esito del ricalcolo depurativo dovuto alle nullità di cui sopra non ha alcun fondamento rispetto al percorso giuridico volto alla verifica della nullità dei mutui invocata: l'assunto attoreo è che i mutui fossero di scopo o comunque causalmente



collegati al conto corrente, tema sul quale si dirà, sicché non è rilevante verificare che al netto delle clausole nulle del conto corrente non vi sarebbe stata alcuna esposizione debitoria, poiché il quesito posto al consulente deve rispondere alla diversa logica di verificare eventuali elementi fattuali sintomatici del predetto scopo o collegamento; e a questo fine può solo rilevare sapere se, in coincidenza temporale con il prestito della banca, vi fosse una esposizione debitoria contabile sul conto che poteva giustificare e indurre gli attori alla richiesta del prestito.

Chiarito ciò, però, è determinante osservare che il sol fatto che l'esposizione debitoria avesse motivato la richiesta di finanziamento non equivale di certo a provare la natura di mutuo di scopo o l'esistenza di un collegamento funzionale tra i contratti di mutuo e di conto corrente, dai quali trarre così la "trasmissione" del vizio di nullità dal conto al mutuo; bensì essa si traduce solo con l'allegazione (come detto comprovata solo per il finanziamento del 12.3.2012 e non per quello del 30.6.2009) della illiceità di un motivo del contratto di mutuo, che non avendo carattere comune alle parti ex art. 1345 c.c. non rileva ai sensi dell'art.1418, comma 2, c.c.

Va al riguardo richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte per cui affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti tutte di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (v. Cass. n. 12567/2004)

Ne discende che la domanda deve essere rigettata.

Nel quadro complessivamente emergente dei rapporti bancari di cui



s'è ampiamente detto, il danno, già assai genericamente allegato dagli attori, risulta del tutto indimostrato, sicché anche questa domanda merita il rigetto.

5. Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza sulle distinte domande svolte dall'attore, possono compensarsi nella misura di un terzo.

La residua quota dei due terzi, come liquidata in dispositivo secondo d.m.55/2014, segue la soccombenza della banca.

Del pari, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste a carico degli attori nella misura di un terzo e della banca nella misura dei due terzi.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

a) accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente quanto alla clausola di capitalizzazione anatocistica degli interessi, di applicazione degli interessi uso piazza e della commissione di massimo scoperto, per le causali si cui in parte motiva;

b) condanna [redacted] s.p.a. alla restituzione in favore di [redacted] s.n.c. della somma di € 52.253,59, oltre interessi al saggio legale annuo ex art.1284, comma 1, c.c. dalla domanda;

c) rigetta le altre domande;

d) compensa le spese di lite nella misura di un terzo;

e) condanna [redacted] s.p.a. alla rifusione in favore di [redacted] s.n.c., [redacted] delle spese di lite nella quota dei due terzi, che liquida in € 400,00 per esborsi e € 8.953,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali al 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;

f) pone definitivamente a carico degli attori la quota di un terzo delle spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto;



g) pone definitivamente a carico di _____ s.p.a. nella misura dei due terzi le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Trani in data 9.3.2023

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Pastore

